

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46
del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE
 CON DECORRENZA 1° DICEMBRE 2003.**

L'anno **duemilatre**, il giorno **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **20.00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1. Amistadi Alessandro	P	16. Matteotti Mario	P
2. Bassetti Sergio	P	17. Michelotti Nico	AG
3. Bombardelli Severino	AG	18. Miori Fabrizio	P
4. Bresciani Roberto	P	19. Mirri Maria Gloria	P
5. Bresciani Stefano	P	20. Morandi Ruggero	P
6. Campetti Alessandro	P	21. Portugheis Haim	AG
7. Caproni Mario	P	22. Prandi Dario	P
8. Cassisa Antonio	P	23. Prandi Sergio	P
9. Costa Valerio	P	24. Rigo Marco	P
10. De Laurentis Roberto	P	25. Tabilio Silvano	P
11. Del Fabbro Lodovica	P	26. Tamanini Matteo	P
12. Ioppi Marco	P	27. Tamburini Giancarlo	P
13. Joerg Josef	P	28. Veronesi Renato	P
14. Leoni Igor	P	29. Zanetti Fabio	P
15. Mancabelli Marco	P	30. Zanfranceschi Lucia	P

PRESENTI: 27

ASSENTI: 3

Assiste il Segretario Generale **dott. Ivo Ceolan**.

Il **Presidente**, signor **Marco Ioppi**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Determinazione rette di frequenza dell'asilo nido comunale con decorrenza 1° dicembre 2003.

Relazione.

Il T.U. delle Leggi Provinciali concernenti i “Criteri generali per la costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia” prevede all’art. 9: “La frequenza all’asilo nido è subordinata alla corresponsione di una retta mensile costituita da una quota fissa e da una quota giornaliera, salva l’assegnazione di posti gratuiti a bambini appartenenti a nuclei familiari che abbiano i requisiti per fruire dell’assistenza economica di base. La quota fissa viene diversificata per fasce di utenza tenendo conto delle condizioni economiche e della composizione del nucleo familiare, del numero di soggetti produttori di reddito, del tipo della loro attività lavorativa e di particolari situazioni di disagio. La quota giornaliera viene stabilita in misura uguale per tutti gli utenti in relazione alle spese di vitto e di materiale igienico sanitario. Sulla base dei criteri indicati nel secondo comma, i comuni stabiliscono annualmente, con riferimento all’anno successivo, le rette di frequenza.”

In esecuzione di tali norme, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 23 di data 28 febbraio 2002, ha approvato le rette di frequenza all’asilo nido comunale con decorrenza dal 1° marzo 2002, nelle seguenti misure:

✧ una quota fissa pari all’1,10% (uno, dieci per cento) del reddito familiare, al netto delle detrazioni sotto elencate, con un minimo di euro 62,00 per redditi da lavoro dipendente, di euro 212,00 per nuclei familiari con almeno un reddito da lavoro autonomo, di euro 284 per i nuclei familiari con due o più redditi da lavoro autonomo, con eliminazione del limite massimo per tutti i redditi;

Anticipo, posticipo e part-time:

- aumento del 5% della quota fissa dovuta per gli utenti che usufruiscono del servizio di anticipo (dalle ore 7.30 alle 8.30) o posticipo (dalle ore 16.30 alle 17.30);
- aumento del 10% della quota fissa dovuta per chi usufruisce sia di anticipo che di posticipo;
- riduzione del 10% della quota dovuta per gli utenti che beneficiano del servizio asilo nido in misura ridotta (entro il seguente orario: 8.30-12.30, oppure, in alternativa, 12.30-16.30);

Anticipo tariffario:

- versamento di una quota di anticipo tariffario di € 104,00 da versare nelle casse comunali al momento della comunicazione di ammissione al servizio quale accettazione del posto disponibile. Detto importo non sarà rimborsato a coloro che rinunceranno al posto dopo averne sottoscritto l’accettazione;
- ✧ una quota giornaliera fissa di euro 2,84 (+ IVA).

Per la determinazione della quota fissa, il reddito di riferimento è il reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi dei singoli componenti il nucleo familiare, comprovati dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente a norma di legge.

Con l’applicazione delle suddette rette si è ottenuto nell’anno 2002 una copertura del costo del servizio asilo nido del 22,9% per concorsi delle famiglie, del 39,1% per trasferimento provinciale, del 1,2 % per quota a carico dei comuni convenzionati, dello 0,4 5 per rimborsi del personale (quota pasti) e il 37,7% a carico del Comune di Arco.

Per il 2003 la Giunta Comunale ritiene necessario proporre degli adeguamenti sia in relazione all'incremento del costo della vita e sia in relazione ad un significativo aumento dei costi specifici del servizio asilo nido.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra e sentita la successiva discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta;

accertato che occorre provvedere all'aggiornamento annuale delle tariffe da applicare con decorrenza 1° dicembre 2003;

esaminato il consuntivo 2002 ed il bilancio di previsione 2003 del servizio che mette in evidenza un aumento stimato dei costi di gestione pari a circa il 15,75% (consuntivo 2002-previsione 2003);

vista la relazione con la quale il dirigente area servizi propone di adeguare le tariffe all'1,13% del reddito familiare, al fine di addivenire ad una copertura percentuale della spesa sostanzialmente uguale allo scorso anno;

esaminata la proposta e le motivazioni addotte e ritenuto che una politica tariffaria deve tenere conto di numerosi aspetti tra i quali l'impatto finanziario ed economico sul bilancio, l'equilibrato rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'incidenza dell'aumento delle tariffe nei confronti dell'utenza e l'importanza delle finalità sociali del servizio, quali la pluralità di opportunità socio-educative, la diffusione di una cultura di rispetto e cura verso l'infanzia, il sostegno alla famiglia nell'educazione dei figli;

tenuto conto del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che per l'anno 2002 è pari al 2,4%;

tenuto conto che in base ai criteri sopradescritti è opportuno tendere ad una maggiore copertura percentuale delle spese con le quote provenienti dal pagamento delle rette di frequenza e della quota giornaliera;

ritenuto pertanto di concordare con la proposta di aumento dell'aliquota all'1,13% del reddito imponibile, aumento equo in relazione alla politica tariffaria del servizio adottata negli ultimi esercizi;

dato atto che l'aumento applicato consente una copertura della spesa con rette pari al 23,01%, pressappoco uguale alla percentuale di copertura rilevata nell'anno 2002 ;

accertato che la quota giornaliera viene riconfermata in quanto garantisce la copertura dei costi di vitto e igienico sanitario;

visti ed esaminati gli allegati criteri e modalità per la determinazione del reddito di riferimento, per l'iscrizione e per la riscossione delle rette e ritenuti rispondenti agli intenti dell'Amministrazione, anche nell'ottica di un'equa valutazione delle casistiche socio-reddituali presentate dagli utenti;

ritenuto di rivedere le modalità di calcolo delle rette applicate nello scorso anno , prevedendo i seguenti adeguamenti:

Quota giornaliera: rimane confermata in euro 2,84 (+ IVA),

Quota fissa:

- aumento all'1,13% del reddito;
 - aumento della quota minima a € 75,00
 - Inserimento del limite massimo di euro 550,00;
- Rimangono confermati gli altri criteri come risulta dall'allegato.

vista la Legge provinciale 17/80 e successive modificazioni ed il Regolamento di gestione degli asili nido;

vista la Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” modificata dalla Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'area servizi ai sensi dell'art. 16, comma 6, della Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'articolo 16, comma 26, della Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

con voti favorevoli n. 16, contrari n. 6 ed astenuti n. 5, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, con decorrenza 1° dicembre 2003, l'aggiornamento delle rette di frequenza per l'asilo nido comunale come risultano nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare in euro 2,840 (+ IVA) la quota giornaliera delle rette di frequenza da corrispondere in relazione alle effettive giornate di presenza del bambino all'asilo nido, a prescindere dal reddito del nucleo familiare;
3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 52 della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 2°, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.



COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

**RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO COMUNALE
CON DECORRENZA 1° DICEMBRE 2003**

A. Retta di frequenza: è costituita da:

- una quota fissa mensile pari all'1,13% del reddito familiare;
- una quota giornaliera di euro 2,84 (+ IVA).

B. Reddito familiare.

Per la determinazione della quota fissa, il reddito di riferimento è il reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi dei singoli componenti il nucleo familiare, comprovati dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente a norma di legge.

I redditi del nucleo familiare vengono considerati nelle seguenti percentuali:

- reddito più elevato: 100%;
- secondo reddito in termini di importo: 90%;
- terzo reddito in termini di importo: 80%;
- e così di seguito.

Il reddito del nucleo familiare è composto dai seguenti redditi:

- quello dei componenti iscritti nello stato di famiglia e comunque quello dei genitori conviventi anche se non legati da vincoli matrimoniali;
- quello dei genitori coniugati e non legalmente separati, anche se non conviventi;
- nel caso di genitori legalmente separati, si considera il reddito del genitore che ha in carico il figlio e le quote assegnate per il mantenimento;
- nel caso di figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, anche se non coniugati, né separati, né conviventi, si considerano i redditi di entrambi i genitori, salvo atto legalmente valido che attesti che il bambino è ad esclusivo carico di uno dei genitori.

La determinazione delle rette avviene con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Qualora il reddito dell'anno di riferimento, a prescindere dalla natura dello stesso, conseguito da uno o più componenti il nucleo familiare, differisca sostanzialmente da quello dell'anno precedente, dovrà essere preso in considerazione un reddito pari a quello che si presume producibile nell'anno in corso con successivo conguaglio.

Per differenza sostanziale si intende una variazione di almeno il 50% tra i due redditi considerati.

C. Detrazioni.

Dal reddito complessivo del nucleo familiare possono essere detratte:

- a) una quota pari al 25% del reddito derivante da lavoro dipendente;
- b) una quota fino ad un massimo di euro 1.550,00 per coloro che paghino canoni di locazione per l'abitazione di residenza, comprovati da idonea e regolare documentazione;
- c) una quota fino ad un massimo di euro 1.550,00 per coloro che paghino interessi per mutuo ipotecario per la prima ed unica casa di abitazione, purché non unici proprietari di altra abitazione;
- d) una quota di euro 1.300,00 per ciascun figlio a carico oltre il primo;
- e) una quota di euro 2.000,00 per contemporanea frequenza all'asilo nido di due o più fratelli; questa detrazione non è cumulabile con quella prevista al precedente punto d).
- f) una quota fino ad un massimo di euro 1.300,00 per eventuali assegni di mantenimento dichiarati e documentati

D. Quota fissa.

- quota minima mensile di euro 75,00 per i nuclei familiari con solo redditi da lavoro dipendente;
- quota minima mensile di euro 212,00 per i nuclei familiari con almeno un reddito da lavoro autonomo;
- quota minima mensile di euro 284,00 per i nuclei familiari con due o più redditi da lavoro autonomo.

Limite massimo mensile di euro 550,00.

⇒ *Anticipo, posticipo e part-time:*

- aumento del 5% della quota fissa dovuta per gli utenti che usufruiscono del servizio di anticipo (dalle ore 7.30 alle 8.30) o posticipo (dalle ore 16.30 alle 17.30);
- aumento del 10% della quota fissa dovuta per chi usufruisce sia di anticipo che di posticipo;
- riduzione del 10% della quota fissa dovuta per gli utenti che beneficiano del servizio asilo nido in misura ridotta (entro il seguente orario: 8.30-12.30, oppure, in alternativa, 12.30-16.30);

⇒ *anticipo tariffario:*

- versamento di una quota di anticipo tariffario di euro 100,00 da versare nelle casse comunali al momento della comunicazione di ammissione al servizio quale accettazione del posto disponibile; detto importo non sarà rimborsato a coloro che rinunceranno al posto dopo averne sottoscritto l'accettazione;

E. Applicazione della retta di frequenza.

L'applicazione della retta decorre dal primo giorno programmato per l'inserimento del bambino e deve essere corrisposta indipendentemente dalla frequenza; in caso di chiusura del servizio, la retta è ridotta in termini proporzionali.

La retta fissa mensile sarà ridotta proporzionalmente nei periodi di chiusura estiva per ferie e negli altri periodi di chiusura stabiliti a discrezione dell'Amministrazione comunale (la riduzione corrisponde al rapporto tra i giorni di chiusura ed i giorni lavorativi dei mesi).

La quota fissa mensile è dovuta per il primo e l'ultimo mese di frequenza con riferimento ai giorni di iscrizione al servizio; pertanto la quota stessa verrà determinata proporzionalmente ai giorni lavorativi di iscrizione rispetto ai giorni lavorativi del mese considerato.

Particolari situazioni di disagio, debitamente documentate, o di assenza giustificata sono valutate dal Dirigente dell'area servizi, sentita la Giunta comunale, per la concessione di riduzioni della retta e per l'adozione di specifiche facilitazioni nel pagamento della retta.

La quota giornaliera è dovuta solo per i giorni di effettiva presenza e non è dovuta per i primi due giorni di frequenza per inserimento.

Il pagamento della rette deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione della bolletta.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente dell'area servizi, sentita la Giunta comunale, in assenza di giustificati motivi, può sospendere la frequenza del bambino.

I bambini appartenenti a nuclei familiari che fruiscono dell'assistenza economica di base sono esonerati dal pagamento della retta di frequenza, previa acquisizione della relativa documentazione amministrativa.

F. Dichiarazione annuale relativa ai redditi.

I genitori o gli esercenti la potestà sui bambini utenti del servizio, sono tenuti a compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione per la determinazione della retta di frequenza presentando contestualmente la documentazione richiesta dall'ufficio ragioneria. Tale dichiarazione costituisce condizione di ammissibilità del bambino alla frequenza dell'asilo nido.

La dichiarazione va presentata per il primo anno prima dell'ammissione e per gli anni successivi alla riapertura del servizio dopo la chiusura estiva.

Nel caso in cui l'utente non provveda a presentare la dichiarazione o la documentazione dimostrativa dei redditi conseguiti nei termini previsti, il Dirigente dell'area servizi, sentita la Giunta comunale, potrà sospendere la frequenza del soggetto inadempiente.

